



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 29 marzo 2004

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 29 marzo 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo AKRAGAS CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.
(avverso decisioni merito gara Trinacria Gela/Akragas del 4.1.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 38 del 5.2.2004)
- 2) **A.S. TERRACINA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.
(avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 2 giornate - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 97 del 6.2.2004).
- 3) **F.C. NUOVA DAUNIA** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla A.S. Minervino Murge la sanzione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3.
(avverso decisioni merito gara Minervino Murge/ Nuova Daunja del 18.1.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004)
- 4) **A.C. PAUPISI** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Angelone Carmine fino al 30.6.2008 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 19.2.2004).
- 5) **A.S. SPORTING MASCALUCIA** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Giarre/Mascalucia del 25.1.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 26.2.2004).
- 6) **Ricorso per revocazione calc. CARDELLICCHIO ALESSANDRO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 35 n. 3 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005- Delibera della Commissione)

Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia- Com. Uff. n. 42 del 15.5.2003).

- 7) Reclamo Sig. **VIVIANI PAOLO** **PARZIALMENTE ACCOLTO.**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004- Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale- Com. Uff. n. 113 del 5.3.2004). riducendosi al 31.8.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante.
- 8) Ricorso per revocazione **A.C. PALAZZOLO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 35 n. 3 C.G.S.
(avverso decisioni merito gara Palazzolo/Scordia del 5.10.2003 - Delibera della C.A.F.- Com. Uff. n. 19/C del 18.11.2003).
- 9) Reclamo **F.C. MESSINA** **RESPINTO**
(avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto inerente la variazione di tesseramento e il contratto economico del calciatore Luca Pinton in proprio favore- Delibera della Commissione Tesseramenti- Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 16.1.2004).
- 10) " **A.S. LUZZESE CALCIO 99** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Belvedere/Luzzese dell' 8.2.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria- Com. Uff. n. 89 del 24.2.2004).
- 11) " **CATANZARESE CALCIO** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Catanzarese Calcio/Maestrelli Calcio a Cinque del 17.1.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 292 del 27.2.2004).
- 12) " **F.C. SPORTING PIETRELCINA** **ANNULLA** senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania dalla S.S.C. Paduli avverso il risultato della gara a fianco indicata e, per l'effetto, ripristina il risultato di 2 - 2 conseguito in campo